

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 433

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro degli affari esteri**
(MARTINO)

di concerto col **Ministro della difesa**
(PREVITI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

e col **Ministro del tesoro**
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994,
n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace
nella città di Hebron

INDICE

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica | » | 4 |
| Disegno di legge | » | 7 |
| Decreto-legge | » | 8 |

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'accordo raggiunto a Il Cairo il 31 marzo scorso tra Israele e OLP sulla «Presenza internazionale temporanea a Hebron» (TIPH) al fine di garantire una maggiore sicurezza alla popolazione palestinese dei Territori Occupati, e in applicazione della Risoluzione 904/94 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Norvegia, la Danimarca e l'Italia sono state invitate (a seguito delle pregiudiziali poste alternativamente da Israeliani e Palestinesi alla partecipazione di altri Paesi) a contribuire alla formazione di un contingente multilaterale di 160 osservatori (di cui 35 italiani). Israele e i Palestinesi hanno in tal modo inteso riconoscere l'imparzialità e la sensibilità dimostrate dai tre Paesi nel loro approccio al processo di pace medio-orientale.

Esperti norvegesi, danesi e italiani si sono di conseguenza recati il 4 aprile a Il Cairo, dove hanno avuto colloqui con rappresentanti di Israele e dell'OLP, i quali hanno soprattutto illustrato i termini dell'accordo del 31 marzo. Sono stati anche discussi gli aspetti operativi inerenti al mandato del contingente internazionale.

La missione tripartita si è recata successivamente in Israele, dove ha avuto incontri e approfonditi colloqui con esponenti del Governo e con esperti israeliani. In questo contesto la missione tripartita ha avuto un incontro anche con il Ministro degli esteri

Shimon Peres, che ha tenuto a ringraziare la Norvegia, la Danimarca e l'Italia per aver aderito alla richiesta di costituire la «Presenza internazionale temporanea a Hebron», sottolineando come grazie alla suddetta intesa del 31 marzo scorso si sia potuto riprendere il negoziato Israele-OLP per Gaza e Gerico, in vista di un sollecito accordo.

A seguito dei negoziati intercorsi con le altre tre Parti interessate, è stato firmato a Copenaghen il giorno 2 maggio 1994 il *Memorandum of Understanding*, avente ad oggetto le modalità di partecipazione degli osservatori dei tre Paesi alla TIPH, notificato con lettera in pari data a Israele e all'OLP, presenti con propri rappresentanti alla cerimonia della firma.

I tre contingenti di osservatori hanno raggiunto insieme l'area di missione, per cui la TIPH ha potuto avviare la propria attività *in loco* il giorno 8 maggio 1994, data da cui ha preso inizio il periodo trimestrale previsto dagli accordi istitutivi.

Il presente decreto-legge è inteso:

a) a disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale militare e di cooperazione da inviare ad Hebron (articoli 3 e 4).;

b) ad individuare la copertura finanziaria dell'onere globale, quantificato in lire 2.000 milioni, come da specificazione contenuta nella relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sotto indicati, tenendo conto dell'ipotesi di durata della missione in Hebron di tre mesi.

Spese per il personale militare

Il personale militare delle Forze armate impiegato appartiene all'Arma dei Carabinieri ed è così suddiviso: ufficiali 4, sottufficiali 9, truppa 20.

La ripartizione dettagliata e gli oneri conseguenti sono riportati in Allegato A.

Gli oneri sono riferiti a:

1) *trattamento economico aggiuntivo*. - L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nella missione in Hebron, in relazione ai vari gradi, è stato determinato nella misura del trattamento retributivo, previsto dalla legge 8 luglio 1961 n. 642, attualmente corrisposto al personale militare italiano già impiegato nello stesso Paese.

Gli oneri per il 1994 sono pari a milioni 754,692.

2) *Trattamento assicurativo previsto dalla legge 16 maggio 1982, n. 301*. - Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,3 per mille del massimale assicurato per il personale.

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Gli oneri previsti per il 1994 sono pari a milioni 37,674.

Spese per il personale civile

Per quanto attiene al personale inviato dalla cooperazione allo sviluppo lo stesso viene retribuito sui fondi a disposizione della cooperazione allo sviluppo atteso che la loro presenza ad Hebron fa parte degli ordinari interventi della cooperazione nell'ambito delle attività svolte.

Spese per approntamento e trasferimento

Gli oneri per approntamento tengono conto della necessità di provvedere a particolari esigenze connesse con l'operazione (ricongiunzioni, voli di linea eccetera).

Gli importi previsti per il 1994 *una tantum* sono pari a milioni 200.

Spese di funzionamento

Attese le particolari modalità di impiego del contingente dell'Arma dei Carabinieri per la specifica missione, in questa voce sono state comprese le spese per: alloggi 300 milioni; viveri 200 milioni; sostegno logistico, eccetera 200 milioni; automezzi e carbolubrificanti 300 milioni, per un importo per il 1994 pari a 1.000 milioni.

Tale onere rappresenta la quota parte nazionale delle spese che l'organizzazione internazionale (Norvegia, Danimarca e Italia) sosterrà per le citate voci di spesa.

Totale degli oneri

L'ammontare complessivo degli oneri è pari a circa 2.000 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

HEBRON

TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO
(Retribuzioni individuali mensili al netto IRPEF)

| GRADI | ALSE in \$ | Indennità speciale (18,13%) | Totale in \$ | Totale giornaliero in lire (cambio 1.650) | Totale mensile in lire (cambio 1.650) |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Da Colonnello a Maggiore | 123 | 22,30 | 145,30 | 239.745 | 7.192.345 |
| Da Capitano a Carabiniere | 110 | 19,94 | 129,94 | 214.406 | 6.432.179 |

| GRADI | Unità | Importo mensile pro-capite (in lire) | Importo mensile per tutta la forza (in miliardi) | Totale complessivo (per 3 mesi) (in milioni) |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Da Colonnello a Maggiore | 2 | 7.192.345 | 14,385 | 43,154 |
| Da Capitano a Carabiniere | 31 | 6.412.179 | 199,398 | 598,193 |
| <i>Totale ...</i> | 33 | <i>Totale netto</i> <i>IRPEF</i> | 213,782 37,781 | 641,347 113,344 |
| TOTALE LORDO | | | 251,564 | 754,691 |

SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO
DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
Capitale assicurato

| GRADI | Personale non navigante | Stipendio annuo lordo | Totale |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| Colonnello | 1 | 67.200.000 × 10 × 1 = | 672.000.000 |
| Maggiore | 1 | 34.800.000 × 10 × 1 = | 348.000.000 |
| Capitano/Tenente/Sottotenente | 2 | 30.000.000 × 10 × 2 = | 600.000.000 |
| M.M.A.-M.M. | 2 | 34.800.000 × 10 × 2 = | 696.000.000 |
| SM.C.-Ord. | 2 | 34.800.000 × 10 × 2 = | 696.000.000 |
| Serg. magg. | 7 | 27.600.000 × 10 × 7 = | 1.932.000.000 |
| Truppa | 20 | 27.600.000 × 10 × 20 = | 5.520.000.000 |
| <i>TOTALE ...</i> | 33 | - | 9.768.000.000 |

Calcolo del premio:

$$9.768.000.000 \times 0,3\% = 2.930.100 : 7 = 418.629 \times 30 = 12.558.857$$

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238.

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1994.

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni danese e norvegese, per il ristabilimento di un clima di pace e di tranquillità in quella città, così come previsto dall'accordo firmato a Il Cairo dal Governo israeliano e dai palestinesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.

Articolo 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Israele. A tale fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 18,13 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 2 si applica il codice penale militare di pace.

Articolo 4.

1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Agli stessi continua ad essere corrisposto il medesimo trattamento qualora ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARTINO - PREVITI -
PAGLIARINI - DINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI